

STATUTO

HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA PELLEGRINO
PELLECCHIA 5

Numero REA: AV - 196834

Codice fiscale: 02979590649

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 2099 DI RACC.	
	"HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Avellino con sede legale in via	
	Circumvallazione n. 186 scala B la Società cooperativa denominata:	
	"HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La società cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione	
	dell'Assemblea dei Soci salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di	
	lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi	
	dell'articolo 1 lett. a) della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	

	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e	
	lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare	
	attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e	
	organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, e, in special modo, volontari	
	ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi	
	tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	
	occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci	
	fruttor i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	

	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci in seguito	
	determinati, la cooperativa ha come oggetto la pianificazione, la	
	predisposizione, l'organizzazione e la gestione delle strutture per	
	l'espletamento dei seguenti servizi offerti a persone fisiche, giuridiche,	
	istituzioni ed enti di qualsiasi natura giuridica:	
	a) servizi di carattere sociale (centri ascolto, consultori, centri diurni,	
	case famiglia, comunità alloggio, comunità educative di tipo familiare,	
	strutture di pronto intervento, altre strutture a carattere residenziale e	
	non residenziale, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, e simili),	
	scolastico, educativo, formativo, ricreativo e assistenziale;	
	b) servizi volti a prevenire situazioni di disagio individuale e familiare;	
	c) servizi di assistenza domiciliare sociale e sanitaria per anziani,	
	disabili, immigrati, minori, malati e più in generale per persone	
	bisognose ed in difficoltà sociale, economica e culturale;	
	d) accoglienza di persone svantaggiate, realizzazione di percorsi	
	formativi e riabilitativi per il loro inserimento o reinserimento nel tessuto	
	sociale, creazione e gestione di centri di assistenza per il disbrigo di	
	tutte le pratiche e formalità nei confronti di enti e istituzioni pubbliche e	
	private, associazioni, e simili, aventi attinenza con gli interventi a favore	

	dei soggetti in situazione di difficoltà psicofisica e sociale (ad esempio	
	minori, tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti); la cooperativa potrà	
	stipulare e definire con enti pubblici e privati ogni convenzione per l'uso	
	di aziende e strutture strumentali alla realizzazione dello scopo sociale;	
	la gestione di case di riposo per anziani, case famiglia per minori, CDA	
	(centri di prima accoglienza), SPRAR (Sistema di protezione per	
	richiedenti asilo e Rifugiati), CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e	
	hot spot; assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, agli ex degenti	
	di istituti psichiatrici, ai soggetti in trattamento psichiatrico; ai	
	tossicodipendenti, agli alcolisti, ai minori, ai minori in età lavorativa in	
	situazione di difficoltà familiare, ai condannati ammessi alle pene	
	alternative, alle persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale	
	di qualunque genere e natura; supporto e accompagnamento	
	all'inserimento lavorativo a tutti i soggetti sopra indicati;	
	e) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri	
	soci e terzi non soci, soprattutto se portatori di interessi sociali ed	
	economici svantaggiati;	
	f) la gestione di centri e/o strutture atte a tutelare i diritti dell'infanzia;	
	g) l'organizzazione e la gestione di centri di documentazione,	
	biblioteche, librerie, centri polivalenti di studio e discussione, aventi tutti	
	ad oggetto e riferimento i temi della solidarietà, dell'inclusione ed	
	integrazione sociale ed economica;	
	h) l'elaborazione di proposte rivolte alle istituzioni al fine di migliorare il	
	sistema socio-economico, tanto a livello locale quanto a livello	
	internazionale anche attraverso progetti di cooperazione internazionale e	

	di cooperazione decentrata;	
	i) la promozione, diffusione e realizzazione di percorsi formativi ed	
	iniziative concrete per la creazione e lo sviluppo di un'economia solidale;	
	j) l'organizzazione e la gestione in conto proprio di attività editoriale e di	
	vendita di ogni materiale divulgativo ed informativo sui problemi sociali	
	ed economici dei paesi del nord e del sud del mondo e su questioni	
	connesse ai valori di cui sopra;	
	k) la progettazione e la realizzazione di programmi educativi ed	
	informativi, di campagne e di interventi di comunicazione sociale sulle	
	tematiche dello squilibrio nord-sud, della lotta all'esclusione sociale,	
	della legalità e sviluppo e dell'educazione al consumo ed al risparmio	
	equo e solidale;	
	l) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;	
	m) l'organizzazione di mostre, incontri, conferenze, seminari,	
	trasmissioni televisive e radiofoniche aventi ad oggetto i temi di cui ai	
	punti che precedono e la promozione di scambi culturali e di ogni altra	
	iniziativa volta alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni dei paesi	
	del sud del mondo;	
	n) l'acquisto e la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di generi alimentari	
	e di manufatti artigianali che, conformemente all'art. 4, rispondano ai	
	requisiti di equità, di giustizia nei confronti di quanti li hanno prodotti e	
	di rispetto per la natura; l'acquisto collettivo di prodotti etici e biologici	
	per favorire, presso i soci, una riflessione approfondita e critica sui	
	propri consumi attraverso la selezione di alcuni produttori dai quali	
	rifornirsi direttamente, privilegiando le produzioni provenienti da	

	cooperative di lavoro, da progetti di solidarietà ed autosviluppo; tale	
	attività potrà realizzarsi anche attraverso la gestione di punti vendita di	
	prodotti del commercio equo e solidale (botteghe del mondo), negozi di	
	vendita, distributori automatici, ed ogni altro mezzo consentito dalla	
	legge;	
	o) la gestione di spacci del commercio equo e solidale di titolarità di	
	associazioni e/o enti senza finalità di lucro e con attività di vendita;	
	p) la promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa,	
	culturale, ricreativa, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la	
	somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione	
	che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri	
	soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;	
	q) servizi di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti,	
	prevalentemente provenienti dall'economia sociale o da produzione	
	biologica, a mezzo di gestione di bar, servizio di ristorazione e catering;	
	r) collaborazione allo sviluppo del movimento cooperativo, integrando, in	
	modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi	
	e ad altre organizzazioni e centrali frutto dell'associazionismo	
	cooperativo;	
	s) partecipazione a cooperative sociali, per il finanziamento e lo sviluppo	
	delle loro attività.	
	Il tutto, comunque, nel rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815 e	
	successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che le attività	
	professionali contemplate nell'oggetto sociale saranno espletate, anche a	

8 di 43

	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto	
	delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il	
	cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale,	
	con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre	
	cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a	
	cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di	
	cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e	
	di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata	
	da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di	
	prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività	
	di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate ai sensi della	
	vigente o futura normativa. La società è comunque disciplinata e intende	

	operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi	
	di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed	
	al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto	
	delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo	
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in	
	campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo	
	mutualistico ed adesione al medesimo.	
	- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	- soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente,	
	dei servizi della cooperativa.	

	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in	
	concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori	
	ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la	
	loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti	
	di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel	

	Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il	
	non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche	
	prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla	
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere	
	dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di	
	amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto	

nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti da a) ad f) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai

	requisiti richiesti dallo statuto;	
	- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti da a) ad f) dovrà inoltre indicare nella	
	domanda di ammissione:	
	- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	- l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti da a) ad e), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	- l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se	
	trattasi di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda	
	di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede	
	legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta	
	elettronica ed il numero di fax;	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	

	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella	
	nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	amministrazione:	
	b) del capitale sottoscritto;	
	c) dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	d) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede	

	di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	amministrazione;	
	e) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	f) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto	
	di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché	
	della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio	
	lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e	
	ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti a), b), c) e d) sono ulteriormente obbligati:	
	- a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di	
	quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	

	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento	
	della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo	
	quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per	
	cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa	
	stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito	
	regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi	
	almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	

	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;	

	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non	
	adempia entro quaranta (40) giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da	
	determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari	
	ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al	
	comma successivo, della relativa delibera assembleare.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per	
	gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 d.lgs n. 112/2017, può, entro il	
	termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione	
	dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante	

	raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci	
	l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi trenta	
	giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	
	provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata,	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai	
	successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La	
	liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il	
	rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di	
	amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d)	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione	
	mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	

	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui	
	all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad euro cento e zero centesimi	
	(100,00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno,	
	lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	

socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - un voto fino a euro cento e zero centesimi (100,00) di capitale sottoscritto;

	- due voti oltre euro cento e zero centesimi (100,00) e fino a euro	
	trecento e zero centesimi (300,00) di capitale sottoscritto;	
	- tre voti oltre euro trecento e zero centesimi (300,00) e fino a euro	
	millecinquecento e zero centesimi (1.500,00) di capitale sottoscritto;	
	- quattro voti oltre euro millecinquecento e zero centesimi (1.500,00).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due (2) anni dalla	
	loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata	
	dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote	
	di valore minimo pari a euro cento e zero centesimi (Euro 100,00).	
	Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	

	fondo per il potenziamento aziendale;	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22	
	e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione	

	della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la	
	misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai	
	sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3	
	aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo	
	2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci	
	cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e	
	remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere	
	assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di	
	aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	

ORGANI SOCIALI	
Art. 24 (Organi sociali)	
Sono organi della Cooperativa:	
- l'Assemblea dei soci;	
- il Consiglio di amministrazione;	
- l'organo di controllo, se nominato.	
Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
L'Assemblea:	
- approva il bilancio e destina gli utili;	
- approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto	
Legislativo n. 112 del 2017;	
- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
- procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
- procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
ed all'organo di controllo se nominato;	
- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
- provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23	
del presente statuto;	
- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
- delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del	
precedente articolo 11;	

	- approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L. n. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di	
	controllo;	
	- nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	
	legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g)	
	deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima	
	e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede	
	sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la	
	sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai	
	recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova	

	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere	
	convocata senza ritardo, e comunque non oltre	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei	
	Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se	
	nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta	
	eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo o	

28.	
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
Art. 28 (Voto ed intervento)	
Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di tre (3) voti come appresso specificato:	
Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	

	giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della	
	Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e	
	il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente	
	alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non	
	sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre (3) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di	
	mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente	
	consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente	
	deliberato dall'Assemblea.	

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a sette (7) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone

	giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di	
	soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è	
	subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e	
	indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,	
	alternativamente, l'esercizio di:	
	- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso	
	imprese;	
	- attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto	
	continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da	
	altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano	
	l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci	
	dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo	
	2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione	

dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,
ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo
formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e
le eventuali modalità di esercizio della delega.

**Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte
nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da
spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi
urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci
Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può
essere fatta anche dal vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o
inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di
telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti
condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della
riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare

	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo	
	in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di	
	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non	
	approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al	
	Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio	
	o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, anche	
	conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di	
	uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, il Consiglio	

	di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non	
	sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento	
	di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di	
	amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe	
	agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa,	
	nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione	
	legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in	
	alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il	
	quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	

dell'ufficio.	
Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano	
anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori	
legali in possesso dei requisiti di legge	
TITOLO VII	
CONTROVERSIE	
Art.37 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di	
cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo	
articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del	
Pubblico Ministero:	
- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano	
ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
qualità di socio;	
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
categorie di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda	
di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al	
comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento	

	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	- uno, per le controversie di valore inferiore a euro	
	duecentocinquantamila e zero centesimi (Euro 250.000,00). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile;	
	- tre, per le altre controversie;	
	- nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli	
	arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci,	
	deve essere comunicata alla società, fermo restando quanto disposto	
	dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a	
	norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile	
	quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non	
	compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità	
	di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima	

	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al	
	Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo	
	35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine	
	possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da	
	entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo	
	35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e	
	nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme	
	contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione	
	della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà	
	uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	

	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d)	
	e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d)	
	e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di	
	amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili,	
	di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli	

	utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme	
	di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo	
	2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato: Giuseppe D'Ambrosio, Adelaide Del Grosso, Adelina Galdo, Del	
	Viscovo Rita, Camillo Penta, Romano Viviana, Pasqualino Capoluongo,	
	Antonietta Martiniello. Paolo Criscuoli notaio - segue sigillo	